

AVVISO

Si procede, in esecuzione dell'ordinanza del **Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli**, sez. IX, **n. 3098/2025** del 04.12.2025 emessa nel corso del giudizio n.R.G. 6437/2025, la quale **ha autorizzato la notifica per pubblici proclami**, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ambito Territoriale n. 31 Comune Capofila C.ne di Torre del Greco resistente delle seguenti informazioni: **1)** l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di Registro Generale del procedimento; **2)** gli estremi dei principali provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso; **3)** l'indicazione dei controinteressati da identificarsi nei soggetti ammessi all'assegno di cura senza l'indicazione, per ragioni di riservatezza, dei singoli nominativi, ma mediante il codice alfanumerico di riconoscimento assegnato nella graduatoria ai richiedenti; **4)** l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R."; **5)** l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; **6)** il testo integrale del ricorso introduttivo; **7)** l'indicazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Il ricorso, che reca come numero di registro generale **n. 6437/2025**, è stato proposto dinanzi al **TAR Campania Napoli**, sez. IX, dai Sigg. **Nicola Adessi** (c.f. DSSNCL89T30C983U) nato a Corato (Ba) il 30 dicembre 1989, e **Carmela Esposito**, nata a Torre del Greco (Na) il 15 dicembre 1994 (c.f. SPSCML94T55L259N), esercenti la potestà genitoriale della minore **A. A.**, nata il 9 marzo 2020 a Castellammare di Stabia (Na), (C.F. DSSNMR20C43C129B)

(RICORRENTE). Gli estremi dei provvedimenti impugnati dal ricorrente nel ricorso principale sono i seguenti: 1) Della Determinazione adottata dall'Ambito n. 31 Comune di Torre del Greco RCG N. 2157/2025 del 30.07.2025 MAI NOTIFICATA di "ASSEGNI DI CURA A VALERE SUL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI E CONTESTUALI ADEMPIMENTI CONTABILI E APPROVAZIONE MODELLO ACCETTAZIONE E RINUNCIA"; 2) Della Delibera n. 4 del Coordinamento Istituzionale di Ambito adotta nella seduta del 22.07.2025 con la quale vengono applicati i criteri di riparto e ridotto gli importi da erogare ai soggetti gravissimi del 60%. 3) nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, e per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente (disabile gravissimo) ad ottenere, in quanto eleggibile, l'erogazione dell'assegno di cura anche per l'annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023 nella quantificazione massima di € 1.200 oltre alla maggiorazione del 10% in quanto allettata h24 e beneficiaria delle cure domiciliari di terza fascia dovuta ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 70/2024, allegato B, paragrafo 2.2, dichiarando illegittima la graduatoria stilata disposta dall'Amministrazione intimata in maniera violativa della normativa regionale ed europea.

Tali provvedimenti sarebbero stati adottati in violazione **di legge del Piano Nazionale per la non autosufficienza triennio 2022-2024; violazione della DGR 66 del 14.02.2023 (Piano sociale regionale 2022-2024); violazione artt. 2 e 3 del D.M. 26 settembre 2016; violazione DGR 70/2024. Eccesso di potere e Travisamento dei fatti; nonché in violazione e falsa applicazione dell'allegato B DGRC N. 121/23 così come modificato dalla DGRC N.70 del 22.02.2024. Violazione del principio di legittimo affidamento nel buon andamento della PA.**

Inoltre, secondo quanto indicato dal TAR Campania Napoli, sez. IX, alla pag. 3 della predetta ordinanza n. 3098/2025, vanno individuati i controinteressati secondo i seguenti criteri: “...*da identificarsi nei soggetti ammessi all’assegno di cura senza l’indicazione, per ragioni di riservatezza, dei singoli nominativi ma mediante i codici alfa numerici (presumibilmente le iniziali del nome e del cognome e l’anno di nascita) a mezzo dei quali sono stati indicati nella graduatoria oggetto della odierna impugnativa;*”

Pertanto, al fine di un’agevole individuazione dei nominativi dei controinteressati da parte dei destinatari del presente avviso, si specifica che **in calce al presente avviso** verrà allegato la graduatoria degli ammessi come individuati nella Determinazione adottata dall’Ambito n. 31 Comune di Torre del Greco RCG N. 2157/2025 del 30.07.2025 di “ASSEGNI DI CURA A VALERE SUL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI E CONTESTUALI ADEMPIMENTI CONTABILI E APPROVAZIONE MODELLO ACCETTAZIONE E RINUNCIA”;

Individuati i controinteressati, sempre in virtù di quanto disposto con ordinanza n. 3098/2025, alla pagina 3, n. 6), si riporta il **testo integrale** del ricorso principale:

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA – NAPOLI

RICORSO

Per i Sigg. **Nicola Adessi** (c.f. DSSNCL89T30C983U) nato a Corato (Ba) il 30 dicembre 1989, e **Carmela Esposito**, nata a Torre del Greco (Na) il 15 dicembre 1994 (c.f. SPSCML94T55L259N), esercenti la potestà genitoriale della minore **Annamaria Adessi**, nata il 9 marzo 2020 a Castellammare di Stabia (Na), (C.F. DSSNMR20C43C129B), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al presente atto, dagli **Avv.ti Rodolfo De Vivo** (C.F. DVVRLF84M17I483Z) e **Avv. Antonello Maria Mazza** (C.F. MZZNNL63D17G190N), ed elettivamente domiciliati presso lo studio alla via Piediterra, 1, in Ottaviano (Na) che dichiara di voler ricevere, ex art. 176 cpc, le comunicazioni al numero di telefono/fax 081/8278101 o al proprio indirizzo pec: antonellomariamazza@legalmail.it e rodolfo.devivo@legalmail.it

RICORRENTE

Contro

Ambito Territoriale N. 31 Comune Capofila di Torre del Greco (Na) (C.F. 80047160637), in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., con sede presso il Comune di Torre del Greco, quale Capofila, alla via Calastro, 8 pec: protocollo.torredelgreco@asmepec.it;

RESISTENTE

Nonché

Francesca Stefanuto, nata il 27 maggio 2010 a Pompei (Na) e residente in Torre del Greco (NA) alla via Circumvallazione, 133, p.no 5 - ;

CONTROINTERESSATA

Nonché: nei confronti di eventuali ulteriori soggetti controinteressati che, dall'elenco allegato alla Determinazione del Coordinatore dell'Ufficio di Piano n. **2157/ del 30/07/2025** sono identificati da un codice alfanumerico e risultano tutti ammessi, ma con riduzione del sessanta per cento (dico 60%) degli assegni di cura FNA 2023, in relazione ai quali, laddove ritenuti controinteressati, si fa istanza di autorizzazione ex art. 41 c.4 cpa per la notifica per pubblici proclami;

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI OGNI ALTRA IDONEA MISURA
CAUTELARE VOLTA A TUTELARE EFFICACEMENTE LA POSIZIONE SOSTANZIALE DEL RICORRENTE
INABILE GRAVISSIMO**

- 1) Della Determinazione adottata dall'Ambito n. 31 Comune di Torre del Greco RCG N. 2157/2025 del 30.07.2025 **MAI NOTIFICATA** di **"ASSEGNI DI CURA A VALERE SUL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI E CONTESTUALI ADEMPIMENTI CONTABILI E APPROVAZIONE MODELLO ACCETTAZIONE E RINUNCIA"**;
- 2) Della Delibera n. 4 del Coordinamento Istituzionale di Ambito adotta nella seduta del 22.07.2025 con la quale vengono applicati i criteri di riparto e **ridotto gli importi da erogare ai soggetti gravissimi del 60%**.
- 3) nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo degli interessi del ricorrente,

e per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente (**disabile gravissimo**) ad ottenere, in quanto eleggibile, l'erogazione dell'assegno di cura anche per l'annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023 nella quantificazione massima di € 1.200 oltre alla maggiorazione del 10% in quanto allettata h24 e beneficiaria delle cure domiciliari di terza fascia dovuta ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 70/2024, allegato B, paragrafo 2.2, dichiarando illegittima la graduatoria stilata disposta dall'Amministrazione intimata in maniera violativa della normativa regionale ed europea.

FATTO

1. I sigg.ri **Adessi** ed **Esposito**, nella citata qualità, presentavano, il 13 luglio 2023, per la di loro figlia **Annamaria Adessi**, affetta da **Sindrome di Rett** domanda di assegno di cura, ai sensi del D.G.R.C. della Regione Campania n.121 del 14 marzo 2023. Successivamente, tale domanda ha avuto il risultato positivo concretizzatosi con la eleggibilità - con livello tre di gravissima - fin dall'U.V.I. del 7 novembre 2023, che riconosceva la maggiore inabile beneficiaria dell' assegno di cura, mai più rivalutata e con presa in carico in cure di seconda fascia complesse.
2. L'obiettivo di scopo della domanda di assegno di Cura è *"al fine di favorire la permanenza presso il domicilio delle persone non autosufficienti e sostenere le loro famiglie nel carico di cura"*;
3. Dal 2023, il quadro normativo delle domande di Assegno di Cura, è disciplinato dalla D.G.R.C n. 121 del 14.03.2023 e dalla n. 70 del 22 febbraio 2024;
4. che con verbale di deliberazione di Coordinamento Istituzionale, mai notificato, veniva approvato il verbale dell'ufficio di piano con il quale è stato deliberato, in deroga alla normativa regionale DGR 70/2024, **di ridurre**

gli importi da erogare ai soggetti gravissimi riducendo la somma da € 1.200 mensili ad appena € 528 mensili;

5. Con Determina RCG N. 2157/2025 del 30.07.2025, l'Ambito n. 31 approvava la graduatoria dei beneficiari, ma rideterminando illegittimamente la somma da erogare per i soggetti gravissimi come da documento allegato alla determina di accettazione o rinuncia del beneficio che si inviata ad esibire in giudizio;
6. che, i ricorrenti, nella citata qualità, ribadiscono che la figlia minore, ha diritto a percepire, il rateo ed il corrispettivo mensile in continuità assistenziale dell'Assegno di Cura per il di lui figlio non solo nella forma massima (pari ad € 1.200);

Da quanto sopra descritto ne discende la palese illegittimità degli atti impugnati e dell'erogazione dell'assegno di cura in forma ridotta *contra legem* come motivato nei provvedimenti qui impugnati che vanno annullati per quanto di ragione, per i seguenti

MOTIVI

I - VIOLAZIONE DI LEGGE Piano Nazionale per la non autosufficienza triennio 2022-2024; violazione della DGR 66 del 14.02.2023 (Piano sociale regionale 2022-2024); violazione artt. 2 e 3 del D.M. 26 settembre 2016; violazione DGR 70/2024. Eccesso di potere e Travisamento dei fatti.

Va chiarito che l'assegno di cura è una misura economica finalizzata a favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti, in condizioni di disabilità grave e gravissima (ex art. 3 del D.M. 26/9/2016), che necessitano di assistenza continua 24 ore al giorno. Tale misura è volta a sostenere i familiari nel carico di cura, ed è erogata con risorse che provengono dal Fondo per le Non Autosufficienze (FNA), istituito con la L. 296/2006 art. 1 c.1264 per coprire i costi di rilevanza sociale dell'assistenza sociosanitaria rivolta alle persone non autosufficienti e garantire sul piano nazionale l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali.

L'attuale Piano Nazionale Non Autosufficienza 2022-2024 (PNNA), adottato con DPCM 3 ottobre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2023, ha previsto che *«Le regioni utilizzano le risorse di cui al decreto di riparto, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 168 della legge n. 234/2021, al fine di garantire anche gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima e comunque fino al soddisfacimento della platea individuata all'art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016...»*. Il medesimo PNNA (al capitolo 4 Platea dei destinatari) stabilisce che i beneficiari degli interventi programmati sono: **“a) Persone anziane non autosufficienti con alto bisogno assistenziale e/o persone con disabilità gravissima, così come previsto dall'art. 1 comma 168 della L. n. 234/2021 e dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la Non Autosufficienza nonché dall'art. 3 del Decreto ministeriale del 26 settembre 2016. b) Persone anziane non autosufficienti con basso bisogno assistenziale e/o persone con disabilità grave, ossia le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla L. n. 18/1980, o comunque definite non autosufficienti o disabili ai sensi dell'allegato 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013, in ogni caso coerentemente ai requisiti definiti dalle Regioni con riferimento ai criteri di valutazione delle Commissioni UVM e ai modelli di erogazione delle prestazioni regionali”**.

Il Capitolo 3 richiama i LEPS (**livelli essenziali delle prestazioni sociali**) introdotti dalla L. 234/2021 e chiarisce che vanno garantiti attingendo alle risorse del FNA alle persone anziane non autosufficienti; alle Persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione; **alle Persone con disabilità grave e gravissima**; specificato infatti che “i LEPS, così come declinati nella Legge di Bilancio 234/2021, si riferiscono principalmente alla platea degli anziani non autosufficienti, ma garantiscono l'accesso ai servizi sociali e socio sanitari, attraverso i PUA, a tutte le persone non autosufficienti, mentre è la legge n 227/2021 (“Legge delega in materia di disabilità”) che prevede che siano definite le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni specifici. Pertanto, **nella fase di transizione di cui al presente Piano, i servizi alle persone con disabilità saranno considerati quali obiettivi di servizio**”.

Tra gli obiettivi di servizio da destinare ai disabili sono contemplati i Leps di erogazione ossia Assistenza domiciliare

sociale e Assistenza sociale integrata con i servizi sanitari (L. 234/2021 Comma 162 Lettera a); i Servizi sociali di sollievo L. 234/2021 Comma 162 Lettera b); i Servizi sociali di supporto L. 234/2021 Comma 162 Lettera c); i contributi diversi dall'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11.02.1980 n.18 per il sostegno alla domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza (art. 1 comma 164 legge 234/2021).

La Regione Campania in recezione della legislazione nazionale ha adottato la DGR n. 121/ 2023- **modificata dalla DGRC 70/2024-** con cui ha approvato sia il **“Piano Regionale per le Non Autosufficienze per il triennio 2022- 2024 (all.A)”** che è parte integrante del V Piano Sociale Regionale 2022- 2024, sia il **“Programma Regionale Di Assegni di Cura e Voucher per disabili gravissimi e disabili gravi (all.B)”**, quale strumento operativo per l'attuazione del Piano Regionale per le Non Autosufficienze per il triennio 2022- 2024”.

Il V Piano sociale regionale 2022-2024 (di cui alla DGR 66 del 14.02.2023) si presenta in linea con la legislazione nazionale. Infatti, al punto 3.1.1 dispone che *“Il Programma Regionale di Assegni di Cura prevede l'erogazione di assegni di cura, intesi essenzialmente come forma monetaria temporanea sostitutiva delle prestazioni domiciliari sociali erogate dall'Ambito Territoriale in favore di persone non autosufficienti con disabilità gravissima e grave assistite al domicilio. Gli assegni di cura costituiscono una forma di sostegno e di riconoscimento dell'assistenza tutelare svolta dai familiari degli ammalati direttamente o indirettamente con l'acquisto di aiuti professionali. Non possono essere intesi come forme di sostegno al reddito. Gli assegni di cura concorrono prioritariamente alla realizzazione dei progetti sociosanitari/P.A.I. di “Cure Domiciliari” definiti dalle U.V.I. distrettuali, sulla base di una valutazione multidimensionale del bisogno assistenziale. Sono previsti essenzialmente quale sostituzione delle ore di prestazioni di “assistenza tutelare” garantite dall'OSS di competenza dell'Ambito Territoriale e possono costituire la quota di spesa sociale dei piani di assistenza individualizzati/P.A.I. di Cure Domiciliari Integrate/ADI.*

Sono, allo stesso tempo, aggiuntivi e complementari a ogni altra prestazione o intervento a carattere sociale erogata dai Comuni dell'Ambito per una presa in carico globale dell'assistito e della sua famiglia. Si tratta quindi di una prestazione sociale che favorisce la permanenza e la cura al domicilio e sostiene il lavoro di cura informale. Esso è anche una forma di supporto ai caregivers familiari. L'assegno di cura è un utile strumento integrativo delle cure domiciliari, entro i limiti delle disponibilità finanziarie, sebbene non possa completamente sostituire i servizi territoriali domiciliari, che devono invece sempre assicurare la continuità assistenziale ai beneficiari e l'assistenza alle persone che non possono accedere all'assegno perché non eleggibili. Il nuovo PNNA, pur mantenendo la possibilità di riconoscere assegni di cura, ne limita la portata all'acquisto di prestazioni professionali ed enfatizza maggiormente l'erogazione di servizi”.

Passando al Piano Regionale per le Non Autosufficienze per il triennio 2022- 2024 al paragrafo 2 pag 7 viene specificato che **“La Regione promuove la permanenza a domicilio delle persone con disabilità gravissima e grave.”**

I beneficiari degli interventi finanziati con le risorse del presente piano sono prioritariamente persone con disabilità gravissima, e in seconda istanza persone con disabilità grave. Sono individuate attraverso la valutazione sociosanitaria operata delle Unità di valutazione Integrata (U.V.I.). Per persone in condizioni di disabilità gravissima, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministeriale del 26/09/2016 a cui si rinvia, si intendono le persone “beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L.508/1988”, o comunque “definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013”, di qualsiasi età e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:... **g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM5....** Le condizioni di disabilità gravissima sono individuate dalla U.V.I. attraverso la somministrazione delle scale di valutazione indicate nell'Allegato 1 del DM. del 26/09/2016 alle quali si fa espresso rinvio, assumendo i punteggi /parametri fissati all'art.3 comma 2 sopra riportati... Per valutare le condizioni di bisogno assistenziale sia sanitario che sociale e per definire un Piano Assistenziale Individuale sono in uso le schede SVAMA per gli anziani e

SVAMDI. per i disabili adulti, adottate dalla Regione con le DGR n. 323 e n. 324 del 3/7/2012.”

A pag 8 è chiarito che “il Fondo non Autosufficienza finanzia, avendo garantito prioritariamente le esigenze dei gravissimi, nei limiti delle risorse ad esso ascritte, anche interventi per non autosufficienze «gravi», ossia persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18, o comunque definite “gravi” ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159/2013. I beneficiari “gravi” sono individuati con gli strumenti consueti (SVAMA o SVAMDI), con le schede di valutazione approvate con DM. 26/9/2016 - All. 1 e 2, e punteggi al di sotto delle soglie ivi fissate, e con eventuale ogni altro strumento valutativo atto a completare la valutazione multidimensionale secondo quanto ritengano i professionisti delle U.V.I.

Al paragrafo 3.2, rubricato “Gli interventi per le persone in condizione di disabilità gravissima”, si chiarisce ulteriormente che **“I beneficiari degli interventi** sono persone in condizione di disabilità gravissima finanziati con il FNA, ossia persone che presentano un bisogno assistenziale o sociosanitario complesso che richiede una presa in carico integrata tra ASL e Comuni dell’Ambito Territoriale (Cfr. par. 2). Sono individuate attraverso la valutazione sociosanitaria operata delle Unità di valutazione Integrata (U.V.I.).

Gli interventi previsti nel presente Piano come assistenza indiretta (Cfr. allegato B) per le persone non autosufficienti o con disabilità gravissima sono condizionati all’ISEE...”.

Il successivo paragrafo 3.2.1, rubricato **“Assegni di cura e Voucher per Persone con Disabilità Gravissima e Grave”** prevede che **“La programmazione regionale esercizio FNA 2023-2024 è impostata in termini di continuità con l’attuale gestione del FNA, ma con un avvio verso l’incremento e il rafforzamento del sistema di offerta di servizi. Se la L. 234/2021, comma 164, indica che gli ATS (Ambiti Territoriali Sociali) debbano garantire l’offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162, tale offerta può esser integrata da contributi – diversi dall’indennità di accompagnamento – utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura ovvero per l’acquisto di servizi di cura (art. 1, comma 164, legge n. 234/2021). Per la definizione di tali contributi si rimanda all’allegato Piano Regionale Assegni di Cura e Voucher (Allegato B).**

Venendo all’allegato B della Delibera 121/2023 **così come modificata dalla DGRC 70/2024**, al paragrafo 1 è attestato che **“La Regione promuove la permanenza a domicilio delle persone in condizioni di disabilità gravissima e grave. Per sostenere i loro familiari nel carico di cura viene attivato un programma di Assegni di Cura e di Voucher”.** Al successivo paragrafo 3 **“Beneficiari”** è scritto che **“Possono accedere agli Assegni di cura o ai Voucher del presente Programma le persone in condizioni di disabilità residenti nell’Ambito Territoriale e per le quali le U.V.I. distrettuali abbiano già effettuato una valutazione multidimensionale, e per il quale viene redatto un P.A.I. o Progetto personalizzato”.**

Al punto 3.1 si chiarisce che per persone in condizioni di disabilità gravissima, ai sensi del D.M. del 26.09.2016 art. 3 si intendono **le persone “beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988”, oppure “definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del DPCM n. 159/2013”, di qualsiasi età e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:... g) persone con gravissima disabilità ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5”.**

Si chiarisce anche che **“Le condizioni di disabilità gravissima sono individuate in UVI attraverso la somministrazione delle scale di valutazione indicate nell’Allegato 1 D.M. del 26/9/2016”.**

*** **

Tanto chiarito in termini normativi, appare evidente che gli atti qua gravati si appalesano come illegittimi e lesivi di diritti fondamentali alla tutela del maggiore inabile disabile.

L’Ambito Territoriale n. 31 Comune di Torre del Greco, andando in palese contrasto alla normativa regionale, ha rideterminato la quota da liquidare ai beneficiari dell’Assegno di cura.

In tutta la normativa richiamata, come evidente, non è mai contemplata la possibilità da parte del soggetto deputato all’erogazione dell’assegno di cura, di poter ridurre gli importi prestabiliti dalla normativa regionale, tale riduzione rappresenta

una palese compressione del diritto costituzionalmente garantito alla minore di ottenere piena assistenza socio-sanitaria, specie laddove l'Ambito n. 31 non va a soddisfare primariamente i soggetti qualificati dall'ordinamento quali gravissimi. Tale circostanza fattuale è da sola sufficiente ad inficiare tutto la graduatoria approvata che andrebbe rideterminata secondo quanto disposto dalla normativa regionale.

La graduatoria approvata invece non tiene conto di nessuno dei criteri individuati dall'Allegato B -DGR 70/2024 che all'art. 2.2 stabilisce:

“L'importo dell'assegno di cura e del voucher sono fissati di norma, salvo le condizioni sottoindicate ai punti denominati “Riduzioni” e “Maggiorazioni”, in due importi mensili massimi:

– € 1.200,00 mensili per tutte le persone con disabilità gravissima valutate dalle U.V.I. con gli strumenti consueti (SVAMA o SVAMD I ex DGR n. 323 e n. 324 del 03/7/2012), con le schede di valutazione approvate con D.M. 26/9/2016 All. 1 e 2, e con ogni eventuale altro strumento valutativo atto a completare la valutazione multidimensionale secondo quanto ritengano i professionisti delle UVI;

– € 600,00 mensili per tutte le persone con disabilità grave valutate dalle UVI con gli strumenti consueti (SVAMA o SVAMD I), con le schede di valutazione approvate con D.M. 26/9/2016 All. 1 e 2, e punteggi al di sotto delle soglie ivi fissate, e con eventuale ogni altro strumento valutativo atto a completare la valutazione multidimensionale secondo quanto ritengano i professionisti delle UVI.”

Nella stessa sezione vengono poi indicati i casi tassativi in cui l'importo sopra indicato possa essere rideterminato con riduzioni e precisamente:

“Riduzioni: in coerenza degli indirizzi del PNNA relativamente alla modulazione dei benefici indiretti, l'importo massimo dell'Assegno o del Voucher è ridotto dall'Ambito del 40% nei seguenti casi:

il beneficiario abbia un ISEE sociosanitario superiore a € 20.000, o a € 35.000 se si tratta di minori;

il beneficiario riceve altre prestazioni di assistenza sociale o sociosanitaria (che comunque alleggeriscono il carico di cura della famiglia e il bisogno di acquisire prestazioni di aiuto domiciliare) anche non domiciliare (es. diurna, esclusa residenziale).

Nel caso in cui ricorrano entrambe le condizioni sopra elencate l'Assegno o il Voucher è ridotto di un ulteriore 10%.”

In nessuno caso è stato mai disposto, né si è mai data alcuna interpretazione ampia in tal senso, la possibilità di una riduzione della forma di assistenza per la carenza dei fondi, come disposto illegittimamente dall'Ambito n. 18 di Casoria.

Si precisa, inoltre, in tale sede che il ricorrente rientra tra i soggetti che dovrebbero godere, addirittura, di una maggiorazione come disposto dalla stessa normativa sopra richiamata:

“Maggiorazioni: l'importo massimo dell'assegno o del voucher è incrementato dall'Ambito del 10% solo per alcune tipologie di disabilità gravissima con supporto alle funzioni vitali che non fruiscono di altre forme di assistenza. Si tratta delle condizioni misurate con le scale:

a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) <=10

b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7)

i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessita di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore,

sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.”

Da quanto sopra ne discende la palese illegittimità dei provvedimenti impugnati che andranno riparametrati seguente la normativa di riferimento.

Sul punto è intervenuto più volte il Consiglio di Stato, il quale ha spesso richiamato anche l'operato delle Regione Campania e i paletti da essa stabiliti per l'erogazione degli assegni di cura a soggetti **gravissimi** come qualificato la beneficiaria.

La storica pronuncia di Palazzo Spada ha ribadito che: *“In base alla normativa nazionale, il criterio cardine per l'assegnazione del beneficio economico è correlato alla maggiore gravità dello stato di disabilità, con la conseguenza che si appalesa irragionevole, illogico e sproporzionato il criterio di priorità che antepone i pazienti gravi che godono dell'assistenza domiciliare integrata a quelli gravissimi che non ne hanno bisogno, in considerazione delle caratteristiche specifiche della loro disabilità.*

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che se sono evidenti le necessità dei disabili allestiti, sono pure meritevoli delle provvidenze economiche i minori autistici gravissimi: tali disabili, infatti, necessitano di una vigilanza continua da parte del nucleo familiare, così da scongiurare il pericolo che possano assumere comportamenti tali da mettere in pericolo la loro e la altrui incolumità e che, pertanto, la scelta di favorire i disabili, anche se (soltanto) gravi, con piano di assistenza individuale di cure domiciliari, comporta una inammissibile discriminazione rispetto ai minori autistici in condizione di disabilità gravissima.” (Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10570 – Pres. Carpentieri, Est. Tulumello).

Alla luce di quanto sopra ribadito (Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10560; Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10561; Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10562; Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10563; Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10565; Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10566. Ha affermato che la concessione dell'assegno di cura ai disabili gravissimi è da ricondursi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, comma 2, lett. m) Cost.: Cons. Stato, sez. III, 12 aprile 2022, n. 2728.) appare certamente illegittimo quanto disposto nella determinazione n. 269/2025 in conseguenza della quale, nonostante il ricorrente **venga riconosciuta meritevole del trattamento assistenziale**, tale assegno non venga erogato per circostanze non imputabili al disabile, in violazione della normativa nazionale e degli indirizzi dettati dalla Giurisprudenza Amministrativa.

La valutazione del ricorrente, quale gravissimo, non è stata mai messo in discussione e pertanto il criterio richiamato dal Consiglio di Stato viene certamente violato dall'Ambito n. 18 del Comune di **Torre del Greco** capofila il quale va a violare anche il dettato normativo regionale avocando a se poteri discrezionali che non gli appartengono.

Da qui l'illegittimità del provvedimento gravato e degli atti conseguenziale e connessi, con il diritto della maggiore inabile al percepimento dell'Assegno di Cura trattenuto in violazione della normativa nazionale di riferimento.

II - Violazione e falsa applicazione dell'allegato B del DGRC N. 121/23 così come modificato dalla DGRC N.70 del 22.02.2024. Violazione del principio di legittimo affidamento nel buon andamento della PA.

L'art. 97 della Costituzione impone che l'azione amministrativa sia conforme ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità, obbligo formalizzato nella Legge 241/90 che all'art. 1 richiama tali principi costituzionali e introduce i criteri di trasparenza, economicità, efficienza, nonché quelli dell'ordinamento comunitario. L'amministrazione, pertanto, deve agire in modo adeguato e conveniente, esercitando i poteri pubblici in modo da garantire efficacia, efficienza, rapidità ed economicità, riducendo al minimo il sacrificio degli interessi individuali. L'introduzione dei principi dell'ordinamento comunitario ha permesso di incorporare un criterio innovativo: il principio del legittimo affidamento di cui all' art. 1 c.2 bis della L. 241/90

che a sua volta stabilisce i principi di collaborazione e buona fede che devono guidare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. **Il principio di legittimo affidamento tutela le situazioni di vantaggio create da un atto specifico e concreto della PA.** Esso limita l'Amministrazione nell'adottare decisioni sfavorevoli per il destinatario dopo un lungo periodo di tempo dall'evento legittimante o in presenza di circostanze che giustifichino la conservazione degli effetti giuridici prodotti.

Ora, l'allegato B alla DGRC.121/23, **così come modificato dalla DGRC N.70 del 22.02.2024**, ulteriormente chiarisce al paragrafo 8 che *“Per accedere al finanziamento degli Assegni di cura o Voucher i Comuni / Consorzi di Ambito Territoriale devono predisporre annualmente progetti di Ambito secondo la modulistica fornita dalla DG Politiche sociali, in cui **indicano i potenziali beneficiari con le relative caratteristiche e** informazioni rilevate per la loro individuazione, e trasmetterli in formato digitale alla Direzione Generale per le Politiche Sociali.”* Per la predisposizione di tali progetti i Comuni Capofila ed i Consorzi di Politiche Sociali provvedono a: *“1. a concordare con il Distretto Sanitario la rivalutazione degli utenti già in carico per definire l'entità dell'assegno di cura/voucher e garantire la prosecuzione della presa in carico; 2. concordare con il Distretto Sanitario la convocazione delle UVI per la valutazione dei nuovi richiedenti e la definizione dei nuovi P.A. **Le persone con disabilità gravissima già valutate con le scale ex D.M. 26/9/2016 e già beneficiarie di assegni di cura non devono essere rivalutate, si procede eventualmente al solo aggiornamento del PAI se il servizio sociale ritiene necessario.**”*

Dai principi innanzi enucleati e dal chiaro disposto dell'all. B DGR 121/23, come modificato dalla DGRC70/2024, emerge con estrema evidenza che il ricorrente, in quanto disabile gravissimo e già beneficiaria dell'assegno di cura in passato, doveva necessariamente rientrare nella spesa storica che costituisce la base di partenza per la richiesta di risorse.

Anche perché in virtù del disposto di cui al PNNA gli interventi programmati vanno assicurati a tutti coloro che versano in condizione di **disabilità gravissima** *“fino al soddisfacimento della platea individuata all'art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016”*, e il ricorrente rientra a pieno titolo in tale “platea” perché affetta da una disabilità qualificata come gravissima.

È chiaro quindi che la beneficiaria, dichiarata eleggibile all'assegno di cura in quanto disabile gravissima, essendo divenuta percettrice effettivo del beneficio, doveva rientrare de plano nel programma degli assegni di cura FNA 2023 per l'anno 2025.

La loro posizione è meritevole di tutela anche per il legittimo affidamento maturato nel buon andamento della PA dal momento che le condizioni di ammissione non sono mutate né normativamente né soggettivamente.

Da qui essendo certamente censurabile l'atteggiamento dell'Amministrazione intimata e gli atti da essa adottati, si insiste per l'accoglimento del ricorso.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Per mero scrupolo si avanza ad ogni modo istanza ex art. 41 c.p.a. precisando da ultimo che, con riferimento alla notifica agli eventuali controinteressati, il ricorrente non è a conoscenza dei nominativi in quanto nell'elenco di cui alla Determina RCG n. 1223 del 2025, tutti soggetti sono individuati solo con codici alfanumerici che ne rendono impossibile l'identificazione.

Pertanto dal momento che l'Ente non ha mai comunicato i predetti nominativi, si chiede che il TAR ove ritenuto opportuno voglia autorizzare il ricorrente nella citata qualità ad effettuare la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente ex art. 41 c.p.a.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il ricorrente chiede la sospensione dei provvedimenti impugnati e l'adozione di misure cautelari idonee ad assicurare il diritto

del soggetto inabile a percepire l'assegno di cura, date le gravissime condizioni ampiamente documentate.

Nelle pagine che precedono il **fumus boni iuris**.

Il **periculum in mora** è di tutta evidenza, posto che, i tempi giudiziari non si conciliano con le esigenze di cura della maggiore inabile che sta subendo un grave pregiudizio per essere stata privata di una risorsa socio-assistenziale fondamentale appositamente prevista per favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima, proprio come il caso del ricorrente che necessita di assistenza continua 24 ore al giorno.

L'ingiustizia del danno è imponente dal momento che il ricorrente è qualificata idoneo ma non può godere del necessario sollievo assistenziale unicamente a causa di comportamenti imputabili alla P.A., perpetrati in maniera ingiustificata ed ingiustificabile in spregio al fondamentale compito che le spetta in uno Stato sociale di diritto e ai principi di buon andamento amministrativo.

Il *Periculum in mora* è dunque reale e richiede un provvedimento d'urgenza, anche in ottemperanza dell'art.7 della "Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dell'infanzia", firmata a Strasburgo il 25.1.1996 (**ogni decisione che riguarda i minori implica un dovere dell'autorità giudiziaria di agire tempestivamente**).

Essendo il ricorso assistito da *fumus boni iuris* e sussistendo, per le ragioni esposte, il *periculum in mora*, con riserva di proporre motivi aggiunti all'esito del deposito in giudizio da parte dell'Amministrazione degli atti del procedimento, i ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, chiedono l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito, fissata l'udienza cautelare, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:

In via istruttoria, laddove ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., disporre, stante la numerosità dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

in via cautelare

previa sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, **ordinare** alle Amministrazioni resistenti – per quanto di competenza – di rideterminare l'importo spettante alla minore nell'unica somma contemplata dalla normativa pari ad € 1.200 mensili quale assegno di cura FNA 2023 **nella misura massima in quanto soggetto gravissimo**

nel merito

accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare l'illegittimo provvedimento impugnato, che non riconosce il diritto del ricorrente a percepire l'assegno di cura per l'anno 2025 a valere sull'FNA 2023;

Il tutto con condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge in favore dei procuratori antistatari;

In via istruttoria, si chiede che il Giudice acquisisca dall'Amministrazione tutti gli atti del procedimento, con riserva di azionare ulteriori mezzi istruttori e/o proporre motivi aggiunti e, in particolare che l'Ill.mo Tar voglia ordinare, ex art 63 cpa, alle resistenti di esibire in giudizio come da DGR 121/2023 modificata dalla DGRC 70/2024: la rendicontazione relativa al 2023 e agli anni precedenti dell'impiego degli stanziamenti ministeriali e regionali gravanti sul fondo FNA

- Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc così come sostituito dall'art. 42 co°11 del D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003 ed artt. 76-77 DPR 115/2002 in caso di soccombenza, i ricorrenti dichiarano che nell'anno 2024 non sono stati titolari ai fini IRPEF di un reddito familiare pari o superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi dell'art.76 commi da 1 a 3 ed art. 77 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al DPR 30.05.2002 n°115, deposita autocertificazione relativa ai redditi e si impegna a comunicare eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificati nell'anno precedente;

- ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc così come integrato dall'art. 38 co°1 lett. b) numero 2 D.L. n°98 del 06.07.2011, conv. con modificazioni dalla L. n°111 del 15.07.2011 il valore della causa è di euro quattordicimilaquattrocento;

- ai sensi dell'art. 37 n° 6 lett.b D.L. n°98 del 06.06.2011 conv. con modif. dalla L. 111 del 15.07.2011, gli istanti dichiarano per l'anno 2024 di non essere stati titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale e familiare sul reddito superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 di cui al D.P.R. del 30.05.2002 n° 115, che non tenuto al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo;

S.J.

Ottaviano, 28 ottobre 2025

Avv. Rodolfo De Vivo

Avv. Antonello Maria Mazza

Tutto quanto sopra viene pubblicato nel presente avviso in esecuzione della già più volte richiamata ordinanza n. 3098/2025 del 04.12.2025, pronunciata dalla Sez. IX del TAR Campania Napoli, che ha autorizzato la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante la pubblicazione del presente avviso sul sito (internet) istituzionale dell'Amministrazione resistente Comune di Torre del Greco quale capofila dell'Ambito n. 31. Il presente avviso non dovrà essere rimosso sino alla pubblicazione della sentenza del Tribunale adito.

Lo svolgimento del processo e tutte le informazioni ad esso collegate potranno essere seguite consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di Registro Generale del Ricorso (n.R.G. 6437/2025) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania – Napoli" della sezione "T.A.R.".

Napoli, 22.12.2025

Avv. Antonello Maria Mazza

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ex ART. 22 CAD
Il sottoscritto Avv. Rodolfo De Vivo attesta,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies
e 16 undecies comma 2 del DL 179/12, che la presente
copia informatica è conforme all'originale nativo digitale

Avv. Rodolfo De Vivo
Rodolfo De Vivo

BENEFICIARIO	IMPORTE
A.G. 1990	2.880,00 €
A.A. 2020	2.880,00 €
G.A. 2005	2.880,00 €
I.A.2014	3.168,00 €
A.A. 2013	2.880,00 €
A.R. 2011	2.880,00 €
A.G.P. 2018	2.880,00 €
B.D.2010	2.880,00 €
B.C. 1959	2.880,00 €
B.M.2013	2.880,00 €
B.J.2013	2.880,00 €
B.M. 2008	3.168,00 €
B.G. 1965	2.880,00 €
C.S. 2012	2.880,00 €
C.C.2016	2.880,00 €
C.N. 2002	3.168,00 €
C.G. 2014	2.880,00 €
D.A.P. 2011	2.880,00 €
D.I.M. 1998	2.880,00 €
D.C.A. 2017	2.880,00 €
D.M.R. 1954	3.168,00 €
D.C.R. 1992	2.880,00 €
D.D.G.1945	3.168,00 €
D.G.A.1934	5.040,00 €
D.M.1985	2.880,00 €
P.F. 1961	3.168,00 €
F.G. 2005	2.880,00 €
F.C. 1948	2.880,00 €
G.R. 1939	2.880,00 €
G.E. 2005	2.880,00 €
G.C.P. 2018	3.168,00 €
I.C. 2007	2.880,00 €
I.P. 1979	3.168,00 €
I.A. 1936	3.168,00 €
I.E. 2013	2.880,00 €
L.F. 2015	2.880,00 €
L.B. 1996	2.880,00 €
M.F. 2014	2.880,00 €
M.V. 1998	2.880,00 €
M.G. 2014	2.880,00 €
M.G. 2005	2.880,00 €
M.D. 1993	2.880,00 €
M.M. 1971	2.880,00 €
M.P. 1996	1.267,20 €
O.R. 1936	2.880,00 €
O.A.M. 1954	3.168,00 €
P.L. 2008	2.880,00 €
P.V. 1990	2.880,00 €
P.B. 2006	2.880,00 €

P.E. 2009	3.168,00 €
P.A. 1962	2.880,00 €
R.L. 1979	2.880,00 €
R.V. 1965	3.168,00 €
R.A. 2015	2.880,00 €
S.M. 2014	2.880,00 €
S.A. 2006	2.880,00 €
S.A. 2013	2.880,00 €
S.G. 2018	2.880,00 €
S.E. 2015	2.880,00 €
S.M. 2000	2.880,00 €
S.F. 2013	2.880,00 €
S.A. 2015	2.880,00 €
S.A. 1964	2.880,00 €
S.A. 1992	2.880,00 €
S.G. 1989	2.880,00 €
S.G. 1971	3.168,00 €
S.A. 1941	2.880,00 €
S.F. 2010	3.168,00 €
T.S. 1964	2.880,00 €
V.L. 1942	2.880,00 €
V.G. 1990	2.880,00 €
V.G. 1939	2.880,00 €
V.B. 2003	2.880,00 €
V.C. 2017	2.880,00 €
G.E. 1964	2.880,00 €
G.M.R. 1946	€ 2.880,00
R.R. 1977	€ 8.640,00
M.A. 1970	2.880,00 €
P.M. 1950	2.880,00 €
D.R.M. 1942	2.880,00 €
G.I.C. 2018	2.880,00 €
G.G.L. 2018	2.880,00 €
B.A.T. 1949	2.880,00 €
F.A.P. 2005	2.880,00 €
F.A.R. 1987	2.880,00 €
C.L. 1939	2.880,00 €
T.M. 1946	2.880,00 €
I.U. 2018	2.880,00 €
F.C. 1958	2.880,00 €
A.V. 1994	2.880,00 €
P.A. 1942	2.880,00 €
I.A. 1968	2.880,00 €
C.G. 1946	2.880,00 €
S.D. 2010	2.880,00 €
A.P.F. 2013	€ 2.880,00
D.L. 1968	5.040,00 €
D.L.L. 1938	2.880,00 €
P.M. 1929	3.600,00 €
R.A. 1935	720,00 €

V.S. 2013	4.320,00 €
A.A. 1936	1.440,00 €
F.I. 1929	1.440,00 €

203